COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 DEL 20/09/2022	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **19.10** circa, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PORFIDIA Raffaele	X	
2	GUERRIERO Giovanna	X	
3	DI MAIO Domenico	X	
4	MARIA ROSSI Antonietta	X	
5	ARGENZIANO Gemma	X	
6	MINGIONE Benito Bruno	X	
7	MASSI Ilaria		X
8	GADOLA Antonio	X	
9	DI CARLUCCIO Angelo	X	
10	RACIOPPOLI Angelo	X	
11	ORBALLO Vincenzo	X	
12	ARGENZIANO Angela	X	
13	TODISCO Domenico	X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Presiede l'Arch. Benito Bruno MINGIONE, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta il dott. Ugo ALLOCATI, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Si passa alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno.
Chiede di intervenire il Consigliere Di Carluccio il quale propone, a nome del gruppo SìAmo Recale, di apportare un emendamento al Regolamento di cui alla proposta in esame. A tal fine, dopo aver letto l'emendamento proposto, deposita lo stesso in allegato al verbale di seduta (ALL. 1). Il testo dell'emendamento in questione, viene, altresì, consegnato al Consigliere Racioppoli il quale procede alla lettura dello stesso.
Non essendoci osservazioni, contestazioni o richieste di intervento, si pone in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Di Carluccio il quale ha ricevuto il parere anche da parte del Segretario.
La votazione, resa in forma palese, inerente la proposta di emendamento formulata dal Consigliere Di Carluccio, ottiene il seguente esito: favorevoli, otto; astenuti, quattro (Racioppoli, Todisco, Orballo, Aregenziano Angela).
L'emendamento viene, dunque, approvato, e, conseguentemente, il testo dell'articolo 13 del Regolamento di cui alla proposta in discussione, viene modificato secondo la riformulazione indicata nel predetto emendamento.
Si passa alla discussione della proposta di approvazione del Regolamento per l'organizzazione del funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come emendata.
Chiede di intervenire il consigliere Racioppoli. Sottolinea come il testo del regolamento sia caratterizzato da una grave mancanza in quanto non viene disciplinato una parte essenziale ovvero quella inerente la disciplina delle modalità e delle tempistiche con cui il cittadino (o Associazione) che intenda rivolgersi alla Pubblica amministrazione per organizzare una manifestazione o un evento, sia tenuto ad osservare. Tali aspetti, ritiene il Consigliere, risultano essenziali: con l'approvazione del regolamento in esame viene impedito al cittadino/associazione che intenda, in ipotesi, organizzare una manifestazione o un evento, conoscere le modalità e i tempi con cui rivolgersi al Comune.
Al netto di tale carenza, non vi sono ulteriori osservazioni critiche.
Replica il Sindaco. Evidenzia come il Regolamento in discussione disciplini esclusivamente il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e non, dunque, il diverso tema inerente le modalità di formulazione di istanze o richieste da parte di cittadini o associazioni che intendessero promuovere una manifestazione all'interno del territorio comunale. L'oggetto della proposta in discussione, dunque, risulta diverso rispetto a quello indicato dal Consigliere Racioppoli, e su di esso non va fatta confusione: il funzionamento della Commissione di vigilanza, intesa come organo tecnico incardinato presso l'Ente, è cosa del tutto diverso dalle modalità con cui i cittadini devono formulare istanze o richieste al Comune. Da ciò deriva che il testo proposto non presenti alcuna mancanza, quanto piuttosto incentrato ad affrontare e disciplinare una materia del tutto diversa da quella indicata dal Consigliere Racioppoli.
Il Sindaco, evidenzia inoltre come presso il sito internet del Comune siano già presenti tutte le indicazioni utili al cittadino, ovvero alle associazioni, per richiedere l'autorizzazione all'organizzazione di un evento o una manifestazione. Giova ricordare, prosegue il Sindaco qual è l'esatta dinamica del procedimento: è il cittadino (o l'associazione) che intenda organizzare un evento o una manifestazione, a doversi rivolgere all'Amministrazione, e, successivamente, previa sommaria istruttoria resa da parte degli uffici, la stessa procede -se necessario – alla convocazione della Commissione comunale di vigilanza. La proposta odierna, dunque, in discussione riguarda esclusivamente tale ultimo aspetto ovvero la disciplina dei meccanismi di funzionamento interni alla Commissione di vigilanza citata.
Interviene Consigliere Racioppoli: sottolinea, in replica a quanto dedotto dal Sindaco, che la conferma della circostanza secondo cui il regolamento in oggetto intenda disciplinare anche gli aspetti inerenti le modalità con cui i soggetti citati debbano attivarsi nei confronti dell'amministrazione, scaturisce dal disposto dell'art. 10 in cui il soggetto "interessato"! viene fatto coincidere con il cittadino o associazione proponente.
A parere del Consigliere Racioppoli, dunque, il testo in discussione risulta ambiguo.
Replica il Sindaco il quale ribadisce le argomentazioni già esposte: l'oggetto trattato dal regolamento in discussione è tutt'altro rispetto al diverso tema inerente le tempistiche e le modalità con cui i cittadini (ovvero le associazioni) che vorranno organizzare un evento, dovranno osservare.
Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Racioppoli, a nome del gruppo Insieme per cambiare, esprime il voto contrario in quanto ritiene il regolamento incompleto: in esso non si fa menzione dei tempi e delle modalità di presentazione delle

richieste da parte dei cittadini o delle associazioni, che intendano espletare una manifestazione. Tale mancanza appare irriguardosa nei confronti dei cittadini; il Regolamento in discussione, se approvato, sarebbe l'unico regolamento, se comparato con quelli presenti in altri Comuni, a non menzionare e a non disciplinare tali aspetti.

Interviene il Sindaco. Il quale chiede a tutti i Consiglieri di votare con favore il presente regolamento in quanto con esso viene disciplinato il funzionamento della Commissione di vigilanza, e non altri e diversi argomenti che vorrebbe introdurre il consigliere Racioppoli.

Non essendoci altri interventi la discussione si conclude e si passa alla votazione resa in forma ottiene il seguente risultato: favorevoli otto; contrari quattro (Racioppoli, Todisco, Orballo, Aregenziano Angela); immediata eseguibilità: medesimo risultato.

Alle ore 19:52 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la seduta di Consiglio si conclude.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 4 del d.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) l'art. 141-bis che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), a cui sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- che l'art. 142 del R.D. n. 635/1940 prevede che alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo spettano solo alcuni compiti esclusivi, salvo che la Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;
- che per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940, la Commissione può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificatamente indicato dall'ottavo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
- che lo stesso art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 stabilisce la composizione della commissione in argomento;
- che con decreto del Sindaco dovrà essere istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

RITENUTO necessario, in considerazione della particolare complessità della normativa che disciplina i locali di pubblico spettacolo e le manifestazioni temporanee, adottare un Regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;

VISTI:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68,69 e 80);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt.141,141-bis, 142 e 144);
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19);
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresse sulla proposta, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione resa in forma palese la quale ottiene il seguente esito: favorevoli otto; contrari astenuti, 4 (Racioppoli, Todisco, Orballo, Aregenziano Angela)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. Di approvare la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Angelo Di Carluccio, secondo il testo in allegato (All. A);

nonché, con votazione resa in forma palese la quale ottiene il seguente esito: favorevoli otto; contrari contrari, 4 (Racioppoli, Todisco, Orballo, Aregenziano Angela)

DELIBERA

2. di approvare il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" di cui all'allegato B) così come emendato;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.To (Avv. Fulvio SAVASTANO)

Approvato e sottoscritto

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
F.To Arch. Benito Bruno MINIGIONE	F.To Dott. Ugo Allocati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il 26/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,

Li, …….

IL Responsabile
F.To (Dott. Ugo Allocati)

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2022 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del T.U. n. 267/2000)

Li, …….

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To (Dr. Ugo Allocati)

ALL. B

REGO LAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Riferimenti Normativi:
- "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" – di seguito TULPS – approvato con Regio Decreto 18/6/1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni.
- "Regolamento di esecuzione del TULPS", approvato con Regio Decreto 6/5/1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28/5/2001, n. 311, "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza …….".
- Decreto Ministeriale 19/8/1996, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
- Decreto Ministeriale 18/3/1996, "Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi".
- Decreto Ministeriale 17/12/1994, n. 564, "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Legge 18/3/1968, n. 337, "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".
- Circolare del Capo della Polizia (c.d. Gabrielli) del 7/6/2017 e successive circolari esplicative.

Indice

Articolo 1 – Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Articolo 4 – Tipologia dei Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza
Articolo 5 – Locali ed impianti non soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza
Articolo 6 – Composizione, Nomina e Durata in carica della Commissione
Articolo 7 – Convocazione e luogo delle riunioni
Articolo 8 – Atti preliminari
Articolo 9 – Riunioni e deliberazioni della Commissione
Articolo 10 – Parere della Commissione
Articolo 11 - Sopralluoghi
Articolo 12 – Diritti di istruttoria per gli interventi della Commissione
Articolo 13 – Compenso per i componenti della Commissione
Articolo 14 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – di seguito CCVLPS o Commissione - di cui all'art. 141 bis e seguenti del "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS), approvato con Regio Decreto 6/5/1940, n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222.
2. Il presente regolamento:
a) definisce i compiti e le aree di intervento della CCVLPS;
b) persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali/impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento prevista dall'articolo 80 del TULPS.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:
a) per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio: vie, piazze);
b) per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
c) per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
d) per spettacoli: le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
e) per intrattenimenti: le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: balli, feste e giochi);
f) per manifestazioni temporanee: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo non superiore a 40 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno in aree all'aperto utilizzate occasionalmente e non destinate normalmente a quell'uso, e non superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno in locali/impianti al chiuso utilizzati occasionalmente e non destinati normalmente a quell'uso;
g) per allestimenti temporanei: le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
h) per locali/impianti: l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi gli impianti sportivi che ospitano eventi con presenza di spettatori; i locali/impianti al chiuso non in possesso di agibilità permanente ai sensi dell'articolo 80 del TULPS possono essere utilizzati fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno per lo svolgimento di manifestazioni temporanee previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi;
i) per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;
j) per parchi di divertimento: i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/3/1968, n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni.

k) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante: le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni);
l) per la definizione ed i calcoli della capienza dei locali/impianti di pubblico spettacolo/intrattenimento si fa esplicito riferimento a quanto disposto dai Decreti Ministeriali 18/3/1996 e 19/8/1996;
m) per servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale: il servizio preposto, all'interno della struttura comunale, all'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, individuabile nello Sportello Unico Attività Produttive, con esplicito riferimento al Servizio Sviluppo Economico.

Articolo 3 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (articolo 141 R.D. 635/1940)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai fini del rilascio della licenza di agibilità per i locali/impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, provvede a:
a) esprimere il parere di fattibilità su progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8/01/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18/03/1968, n. 337 (in riferimento alle attrazioni dello spettacolo viaggiante);
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (Rif. Decreto Ministeriale 19/08/1996).
3. Salvo quanto previsto al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per le manifestazioni temporanee che si ripetono periodicamente ed a breve intervallo, per le quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a sei mesi.
4. Alla Commissione spetta anche il controllo sulle misure di sicurezza adottate in riferimento allo svolgimento di manifestazioni temporanee aventi le caratteristiche del pubblico spettacolo/trattenimento, ai sensi della Circolare del capo della Polizia del 07/06/2017 (c.d. Circolare Gabrielli) e successive circolari esplicative.

Articolo 4 – Tipologia dei Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale

1. I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale 19.8.1996, sono i seguenti:

a) teatri;

b) teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;

c) cinematografi, multisala;

d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;

e) auditori e sale convegni;

f) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

g) sale da ballo, discoteche, disco – bar, night club;

h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti;

i) parchi di divertimento;

j) circhi;

k) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico e l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;

l) locali multiuso, ovvero adibiti straordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;

m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

n) impianti sportivi ove si svolgono eventi sportivi con presenza di spettatori;

o) impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;

p) piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi, ai quali può accedere un pubblico indistinto.

Articolo 5 – Locali ed impianti non soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6.5.1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311, restano nella competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche relative ai seguenti luoghi:

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Non è richiesto alcun intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i seguenti luoghi, aree e locali nel rispetto anche di quanto indicato dall'articolo 1 e dal titolo IX del Decreto Ministeriale 19.8.1996:

a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie fissate al suolo, tribune,

panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e di promozione del territorio, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tali luoghi è consentita l'installazione di palchi e/o pedane per consentire l'esibizione degli artisti, purchè ubicati in area non accessibile al pubblico, di altezza non superiore ai ml. 0,80, privi di coperture (esempio: teloni, cupole, tende) e di allestimenti scenotecnici con relativi supporti (esempio: tralicci di qualsiasi materiale, "americane" ed altre strutture con presenza o meno di carichi sospesi). E' consentita, altresì, l'installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel rispetto di quanto specificatamente indicato al titolo IX del D.M. 19.8.1996, è fatto comunque obbligo al soggetto organizzatore dell'evento produrre, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi degli articoli 68 e/o 69 del TULPS, l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché una dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio;
b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo, che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, che non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso e che non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
e) manifestazioni fieristiche;
f) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
g) mostre ed esposizioni di ogni genere;
h) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
i) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
j) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

Articolo 6 – Composizione, Nomina e Durata in carica della Commissione (articolo 141 bis R.D. 635/1940)

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis R.D. 635/1940, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco con proprio Decreto ed è così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria di Caserta competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, rappresentanti del CONI per la verifica degli impianti sportivi e medici veterinari in caso di manifestazioni con animali.
3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Un dipendente comunale è nominato dal Sindaco in qualità di segretario della commissione.
5. Per ogni componente della commissione deve essere previsto uno o più supplenti, che parteciperanno solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire.
6. Tutti i membri della commissione sono rinominabili alla scadenza.
7. Ove non venga ricostituita al termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con Legge 444/1994, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità;
8. La nomina degli esperti in elettronica, in acustica e in altre discipline tecniche, qualora non reperibili fra i dipendenti dell'amministrazione comunale, è effettuata tra professionisti iscritti ai relativi albi o ordini professionali.
9. La nomina dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su esclusiva richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di un supplente.
10. Per l'esercizio del controllo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

Articolo 7 – Convocazione e luogo delle riunioni

1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso da inviare, a cura del Presidente, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi che, per motivi di particolare complessità ed urgenza, richiedano un intervento tempestivo della commissione stessa in deroga ai termini suindicati.
2. L'avviso di convocazione, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione e l'elenco delle tematiche da trattare, deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, ad eccezione dei membri facenti parte dell'Amministrazione comunale per i quali è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica non certificata.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede personalmente ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

4. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi di cui ai commi precedenti, anche al destinatario del provvedimento finale, che è tenuto a presentarsi alla riunione, personalmente o tramite proprio rappresentante, accompagnato dal/i professionista/i che seguono i diversi aspetti tecnici della pratica.
5. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Articolo 8 – Atti preliminari

1. La documentazione tecnica relativa alle diverse pratiche iscritte all'ordine del giorno della seduta della commissione, ai fini della consultazione da parte di tutti i componenti del collegio, è trasmessa agli stessi, a cura del servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale, contestualmente all'avviso di convocazione.
2. In relazione alla particolarità dei luoghi e degli impianti da esaminare, la commissione potrà richiedere a fini istruttori, antecedentemente alla data della riunione fissata, ulteriore documentazione integrativa, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
3. Il servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale avrà cura di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente la documentazione integrativa di cui la commissione ha ritenuto di dover disporre per l'espressione del proprio parere.
4. L'elenco della documentazione tecnica da produrre a cura del richiedente la licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS ai fini del rilascio del parere di fattibilità del progetto e, dove occorre, dell'agibilità del locale/impianto a cura della commissione, è depositato presso il servizio comunale preposto al rilascio della licenza medesima.

Articolo 9 – Riunioni e deliberazioni della Commissione

1. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di tutti i componenti della commissione, come individuati dall'articolo 6, comma 1, 2 e 3 del presente regolamento.
2. Il parere della commissione è dato per iscritto e s'intende validamente assunto con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo.
3. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del soggetto indicate quale segretario, apposito verbale, con l'esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
4. Nel verbale vengono riportati:
- l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega;
- l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione ai fini del rilascio della licenza di agibilità del locale/impianto.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti la commissione e dal segretario.
6. Il servizio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS trasmetterà all'interessato, entro e non oltre 3 giorni dalla data della riunione, il verbale contenente l'esito della riunione della commissione.

Articolo 10 – Parere della Commissione

1. Il parere della commissione, obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, viene richiesto dall'interessato tramite il servizio comunale competente al rilascio della licenza medesima.
2. La commissione può richiedere per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata. Se quest'ultimi non vengono forniti in sede di riunione o nei successivi 5 giorni, la commissione si pronuncia definitivamente sull'istanza presentata allo stato degli atti pervenuti.
3. Su richiesta motivata dell'interessato la commissione, di concerto con il servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale, può stabilire di procrastinare i termini di cui sopra tenendo conto della particolare complessità della documentazione integrativa da acquisire.
4. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto la domanda viene definitivamente archiviata.

Articolo 11 - Sopralluoghi

1. Ai fini delle verifiche e accertamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n. 635/1940, per il rilascio del parere di agibilità sui locali/impianti con capienza superiore alle 200 persone, gli interessati, ai fini del sopralluogo della commissione, devono comunicare al servizio comunale competente al rilascio della licenza ex articolo 80 del TULPS l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti medesimi.
2. Il servizio comunale di cui al precedente comma provvede ad inoltrare alla commissione la richiesta di sopralluogo entro due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La commissione può richiedere all'interessato, tramite il servizio comunale competente, ulteriore documentazione da presentare al momento di effettuazione del sopralluogo, in relazione alla particolarità degli impianti o dei locali.
4. La verifica dell'agibilità, in caso di locali e impianti fissi, verrà comunque effettuata dalla commissione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione

Articolo 12 – Diritti di istruttoria per gli interventi della Commissione

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, la misura dei diritti di istruttoria e le modalità di pagamento, a carico dell'interessato, per l'intervento che la Commissione è chiamata a rendere.
2. I diritti di istruttoria dovranno essere versati preventivamente agli interventi della commissione descritti al comma 1.
3. La mancata corresponsione dei diritti di istruttoria comporta il non intervento della commissione.

Articolo 13 – Compenso per i componenti della Commissione

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, la misura dei compensi dovuti ai componenti la Commissione (ad es. gli esperti in elettrotecnica, acustica e di altra disciplina) che non siano dipendenti dell'Amministrazione comunale, del cui onere verrà gravato il richiedente, nonché stabilire le modalità del relativo versamento.
2. Ai componenti la Commissione dipendenti dell'amministrazione comunale di Recale non è dovuto alcun compenso.

3.Ai componenti espletanti funzioni rientranti nei compiti istituzionali di servizi facenti parte della C.C.V.L.P.S., non spettano compensi (Vigili del Fuoco ed ASL), salvo che per i delegati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco qualora siano privati professionisti non dipendenti istituzionalmente dal Comando dei VV.F..
4. Di stabilire che le spese di ispezione/sopralluogo della C.C.V.L.P.S., previste dall'art. 11 del presente Regolamento comunale, siano a totale carico del bilancio comunale nei seguenti casi:
- quando la manifestazione è organizzata direttamente dal Comune;
- quando il locale di pubblico trattenimento e/o spettacolo è inserito nel patrimonio del Comune di Recale, anche quando concesso in conduzione a terzi, rilevando però la circostanza che le attività non debbano avere il carattere di imprenditorialità;
- quando la manifestazione, patrocinata dal Comune, è organizzata da associazione, comitato o gruppi locali non aventi scopo di lucro, ovvero dalla Pro Loco e/o altra Associazione presente sul territorio comunale.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa citata in premessa (vedi Riferimenti Normativi) ed a quanto previsto in materia da altra normativa statale e/o regionale